

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA	
tel + 39 040 3774721 fax + 39 040 3774732	territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

PARERE
N. 013/15
D.D. 04.05.2015

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di Morsano al Tagliamento.
Variante n. 21 al Piano regolatore generale
comunale.
Del. C.C. di approvazione n. 14 del 29/8/2014.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

ITER AMMINISTRATIVO

Il Comune di Morsano al Tagliamento ha adottato la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale (PRGC), ai sensi dell'art. 63 bis, comma 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, con deliberazione consiliare n. 3 del 3/2/2014.

La Giunta regionale, con delibera n. 897 del 16/5/2014, ha disposto di avanzare, su detto strumento, quali proprie riserve vincolanti, le riserve proposte dal parere del Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università n. 017/14 del 12/5/2014, nonché i rilievi aventi valore prescrittivo espressi dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, nella nota n. 3102 del 27/3/2014.

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della variante in questione, è stata presentata un'opposizione di un privato cittadino.

Conseguentemente il Consiglio comunale di Morsano al Tagliamento, con deliberazione n. 14 del 29/8/2014, ha approvato lo strumento urbanistico suddetto, introducendo le modifiche conseguenti all'accoglimento delle riserve regionali e all'accoglimento totale dell'opposizione.

La citata deliberazione con la relativa documentazione è pervenuta al Servizio pianificazione territoriale, nella sua forma completa, in data 3/3/2015, con nota comunale prot. n. 1443 del 27/2/2015.

Gli elementi della presente variante n. 21 al PRGC, come approvati dal Consiglio comunale, riguardano gli elaborati adottati e non modificati, che pur non essendo materialmente allegati alla deliberazione di approvazione n. 14 del 29/8/2014 vengono dalla stessa considerati facenti parte integrante della documentazione di approvazione della variante. Di seguito si elencano solo gli elaborati trasmessi allo scrivente Ufficio in quanto oggetto di modifica o integrazione in sede di approvazione da parte del Consiglio comunale a seguito del superamento delle riserve regionali e dell'opposizione:

- Norme tecniche di attuazione;
- Pronuncia su riserve regionali, su parere di Soprintendenza, su osservazione-opposizione.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI SULLA VARIANTE APPROVATA

1.

Riserva formulata dalla Giunta regionale

“Tra le numerose modifiche apportate dalla variante in argomento alla normativa, si ritiene necessario approfondirne alcune.

Preliminarmente, però, pare opportuno ricordare che le Norme Tecniche di Attuazione del PRGC hanno principalmente il compito di integrare la normativa vigente quando ciò sia previsto o sia necessario anche in funzione delle specificità comunali, nonché di disciplinare gli elementi di propria competenza, restandovi comunque escluse le materie di competenza del Regolamento edilizio.

Conseguentemente le norme generali, quali ad esempio il regime transitorio di cui all'art. 63 bis della L.R. 5/2007 o la L.R. 19/2009, trovano applicazione a prescindere da quanto previsto dalle NTA comunali le quali attengono certamente anche eventuali determinazioni ad esse demandate da tali norme, sempre però con sola forza regolamentare.

Va da sé che le norme generali trovano comunque applicazione, ancorché non espressamente riportate nelle NTA, in base al cosiddetto principio della “gerarchia delle fonti di diritto”.

Nello specifico ci si riferisce - in primis - all'introduzione nell'art. 2 “Piano attuativo” delle NTA comunali di quanto previsto dal co. 119 dell'art. 4 della L.R. 14/2012.

Tale norma troverebbe infatti applicazione in ogni caso poiché avente forza di legge regionale, così come - ad esempio - sempre riguardo i piani attuativi trova già applicazione quanto previsto dall'art. 60 della L.R. 19/2009, ancorché non espressamente indicato nelle NTA del Comune in oggetto.

E' naturalmente possibile che la realtà comunale renda opportuna l'introduzione di indicazioni tratte da singoli commi di legge anche nelle NTA, tuttavia si ritiene che qualora ciò sia ritenuto necessario, la norma superiore alla quale si vuole far riferimento debba essere espressamente indicata.

Infatti, qualora la relativa norma generale fosse nel futuro abrogata o modificata, nelle NTA resterebbe comunque presente il testo del comma introdotto con possibili problemi interpretativi nell'applicazione concreta dello strumento urbanistico.

Pertanto, qualora si ritenesse di mantenere la precisazione normativa introdotta nelle NTA all'art. 2 e sopra descritta, prima della stessa devono essere inserite - per quanto sopra espresso - le parole “In applicazione di quanto disposto al co. 119 dell'art. 4 della legge regionale 14/2012”, e a tal riguardo si pone la riserva vincolante R.1.”

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

Le norme di attuazione, articolo 2, comma 2, disciplinano i vari casi di piani attuativi, non tutti o non esaurientemente trattati dalla legge.

La legge regionale 14/2012, articolo 4, comma 119, inserendo il comma 7 bis nell'articolo 3 della legge regionale 12/2008, incide sulle norme di attuazione del piano regolatore generale comunale perché costituisce un'eccezione a quanto ivi già previsto.

Quindi il mantenimento della norma nuova è opportuno per evitare contrasti. Il testo proposto dalla riserva può essere re-impostato con lo stile già proprio delle norme di attuazione vigenti.

Nelle norme di attuazione, articolo 2, comma 2, lettera a), punto 2.1), la parola «Le» iniziale è sostituita con le seguenti: «In applicazione della Lr 14/2012, articolo 4, comma 119, le».

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto modificato dal Comune in sede di approvazione, si può ritenere superata la riserva formulata.

2.

Riserva formulata dalla Giunta regionale

“Viene trattata alle lettere i) ed l) del punto A 3.8 della Relazione di variante la normativa attinente la SP 40 (del Ponte di Madrisio), strada classificata dal Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica (PRITMML) come “viabilità extraurbana di primo livello da ristrutturare”.

La Relazione di variante, ai punti sopra indicati, riporta tra l'altro esser stato inserito un “indirizzo” all'art. 19 delle NTA comunali per la riqualificazione della SP 40, articolo nel quale è stato introdotto alla lettera C) il punto 8.

Quanto contenuto al punto 8 succitato è, in buona sostanza, una parte dell'art. 7 delle norme di attuazione del PRITMML (“Indirizzi per la progettazione” della rete regionale strade di primo livello) e più precisamente quanto presente alle seguenti lettere del co. 1 di tale articolo: a) analisi di redditività costi benefici, c) analisi della incidentalità e progettazione del monitoraggio della strada in termini di sicurezza stradale, d) sezione minima stradale, g) verifica del numero e della reciproca distanza degli accessi.

Anche qui si rileva la necessità, per quanto sopra già argomentato, che venga espressamente indicata la norma alla quale il punto 8, lettera C) dell'art. 19 fa riferimento.

Si osserva, inoltre, che gli ultimi due periodi del nuovo punto 8, lettera C, prevedono che “La norma di cui al secondo periodo è riferita al progetto di ristrutturazione generale” e che gli interventi puntuali sulla SP 40 possano derogare da quanto previsto dallo stesso nuovo punto 8, lett. C.

Al riguardo si rileva non esservi una qualche disposizione normativa che consenta agli strumenti comunali di prevedere indicazioni diverse o deroghe a quanto previsto dall'art. 7 delle norme di attuazione del PRITMML in ordine agli indirizzi di progettazione della viabilità di interesse regionale da ristrutturare.

Pertanto, gli ultimi due periodi del nuovo punto 8, lett. C, dell'art. 19 delle NTA devono essere stralciati, in quanto in contrasto con l'art. 7 delle norme di attuazione del PRITMML.

La progettazione della ristrutturazione della viabilità di primo livello viene, peraltro, predisposta dall'Ente proprietario della strada e/o dall'Ente territorialmente competente.

Si ricorda poi che l'art. 166 della L.R. 26/2012 indica - alla lettera a) - che, nelle more dell'entrata in vigore del Piano del governo del territorio, le previsioni relative agli interventi sulla rete stradale di primo livello sono assoggettate al preventivo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di viabilità e infrastrutture.

Tale norma prevede che la struttura regionale si esprime sulla base di uno studio da redigersi, a cura del proponente, in conformità agli indirizzi previsti dall'articolo 7 del PRITMML e che studio e parere costituiscono allegati del provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico.

Eventuali interventi puntuali dovranno dunque essere realizzati secondo quanto previsto dal ricordato art. 166 della L.R. 26/2012.

In conclusione, riguardo alle questioni viabilistiche illustrate si pone dunque la riserva vincolante R.2 affinché, per quanto sopra indicato, al punto 8, lettera C), articolo 19 delle NTA dopo le parole “è da ristrutturare” siano aggiunte le parole “dall'Ente proprietario della strada e/o dall'Ente territorialmente competente” e, dopo le parole “La ristrutturazione della viabilità extraurbana di primo livello”, siano aggiunte le parole “in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 delle norme di attuazione del PRITMML”, nonché siano stralciati gli ultimi due periodi del nuovo punto 8, lett. C, dell'art. 19 stesso.”

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale

L'indicazione della norma regionale a cui fa riferimento la norma comunale può essere opportuna.

Per quanto riguarda gli interventi puntuali occorre distinguere quelli che non presuppongono una variante del piano regolatore generale comunale, come rifacimento di intersezioni o diramazioni all'interno dell'area già classificata Viabilità, da quelli che presuppongono una variante del piano regolatore generale comunale, come realizzazione di una rotatoria o ampliamento di una diramazione.

La norma proposta dalla variante adottata mira innanzi tutto a permettere il primo tipo di interventi puntuali, quelli che non presuppongono una variante del piano, senza dover redigere un progetto generale per tutta la strada.

Anche per il secondo tipo di interventi, quelli che presuppongono una variante del piano, si riterrebbe opportuno semplicemente acclarare quello che già oggi e già da tempo si fa: cioè progetti per opere puntuali.

Questo non esclude che debba essere seguita la procedura di cui alla legge regionale 26/2012, art. 166, comma 1, lettera a), che anzi può essere richiamata.

Anche qui il testo proposto dalla riserva può essere reimpostato con lo stile proprio delle norme di attuazione vigenti, con adattamenti anche di contenuto e di collocazione.

Nelle norme di attuazione, articolo 19, sezione C), comma 8:

a) nel periodo primo, alla fine sono inserite le parole seguenti: «dall'ente proprietario, gestore o comunque delegato»;

b) nel periodo secondo, la parola «La» iniziale è sostituita con le seguenti: «In applicazione del PRITMML, norme di attuazione, art. 7, la»;

c) alla fine è inserito il periodo seguente:

«Resta salva anche l'applicazione della procedura di cui alla Lr 26/2012, art. 166, comma 1, lettera a).».

Considerazioni sul superamento della riserva

Con quanto modificato dal Comune in sede di approvazione, si possono ritenere superate la prima e la seconda parte della riserva formulata; mentre per la terza parte si esplicita quanto segue.

Con la terza parte della riserva si richiedeva di stralciare gli ultimi due periodi del punto 8 della lett. C) dell'art. 19 – laddove si precisava che le analisi, le verifiche e quant'altro, prescritti dall'art. 7 delle NdA del PRITMML e necessari per attuare un progetto viabilistico, fossero riferiti solamente al progetto di ristrutturazione generale e non anche agli interventi puntuali – in quanto non vi è una disposizione normativa che consenta agli strumenti urbanistici comunali di prevedere indicazioni diverse o deroghe a quanto indicato dall'art. 7 delle NdA del PRITMML in ordine agli indirizzi della viabilità di interesse regionale da ristrutturare.

L'Amministrazione comunale nelle proprie controdeduzioni specifica che la norma adottata riguarda, innanzi tutto, gli interventi puntuali che non presuppongono una variante urbanistica, nè un progetto generale per tutta la strada. In secondo luogo, nel caso di variante al piano, ritiene opportuno acclarare i progetti per opere puntuali.

Orbene, a proposito dell'aspetto sopra richiamato, si ritiene di confermare quanto già espresso nella riserva, motivazioni comprese, e cioè lo stralcio degli ultimi due periodi della norma come adottata, in quanto si pongono in contrasto con l'art. 7 delle NdA del PRITMML.

E' necessario, inoltre, stralciare anche l'ultimo periodo della norma aggiunto con l'approvazione, in quanto con lo stesso si richiama l'applicazione della procedura definita dall'art. 166, comma 1, lett. a), della L.R. 26/2012. Tale procedura va ottemperata precedentemente all'adozione di varianti allo strumento urbanistico e non in presenza di interventi puntuali conformi allo strumento urbanistico stesso, come nel caso della norma in questione.

Osservazioni da parte della Soprintendenza

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia - con la nota prot. n. 3102 del 27/3/2014 - ha espresso alcune osservazioni, tra le quali si evidenziano le seguenti:

"... - si chiede che qualsiasi tipo di intervento nel sottosuolo, avente profondità superiore ai 30 cm dal piano campagna, ricadente all'interno dell'areale campito in bianco in allegato 01 (fig. 1, a-b), sia preventivamente autorizzato dalla scrivente Soprintendenza;

- si chiede, inoltre, di inserire, all'interno delle nuove zonizzazioni ("indicazioni di sito di interesse archeologico - n. 10), anche i tracciati viari presumibilmente romani riportati all'interno dell'allegato 01 (fig. 2);

- si chiede, infine, ad esclusione delle normali attività di aratura, che qualsiasi tipo di intervento (ad es.: scavo di fossati, piantumazioni, vasche, etc.), che interessi le suddette direttrici (cfr., fig. 2) e le aree contermini (da considerarsi come due fasce laterali parallele di larghezza non inferiore ai 5 metri), sia preventivamente comunicato alla scrivente Soprintendenza onde consentire le necessarie valutazioni ed eventualmente attivare le opportune misure di tutela."

La DGR n. 897 del 16/5/2014 ha formulato una riserva vincolante in conseguenza di tali osservazioni.

Il Comune di Morsano al Tagliamento, in sede di approvazione della variante, ha fornito le controdeduzioni che seguono.

- La norma per interventi nel sottosuolo è riferita ad un'area che non è oggetto della variante adottata, ma solo riporto di una variante precedente e già vigente. Ne consegue che il parere è in questa sede inaccoglibile, per analogia con il principio di cui alla circolare regionale quinta, 3/3/1993, nota 9, 3, c.
- Nuovi tracciati viari presumibilmente romani non possono essere inseriti in sede di approvazione della variante in quanto interessanti aree che non sono oggetto della variante adottata, anche qui per analogia con il principio di cui alla circolare regionale quinta, 3/3/1993, nota 9, 3, c.
- La norma per interventi che interessino le direttrici può valere per la sola direttrice già inserita, e in parte è anche già assorbita nel comma 12 dell'art. 1 della variante adottata.

Per la parte non assorbita il comma 12 può essere integrato, inserendo il periodo seguente:

«Rispetto alla linea di bene archeologico, ad esclusione delle normali attività di aratura, è comunque soggetto a comunicazione alla soprintendenza per i beni archeologici qualsiasi tipo di intervento (ad esempio: scavo di fossati, piantumazioni, vasche eccetera), che interessi la suddetta linea e le aree contermini (da considerarsi come due fasce laterali parallele di larghezza non inferiore ai 5 metri).».

Per i tracciati e le norme non inserite in sede di approvazione di questa variante potrà provvedersi con variante futura.

Pertanto, alla luce di quanto argomentato e modificato dal Comune in sede di approvazione, si ritiene superata la riserva formulata.

ESAME DELLE OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della variante è stata presentata un'opposizione da parte di un privato cittadino che è stata accolta.

L'istruttoria di competenza si limita alla verifica di eventuali conflitti tra le modifiche introdotte a seguito delle osservazioni/opposizioni e gli obiettivi e strategie del piano, nel qual caso non sarebbe possibile confermare l'esecutività della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 17, della L.R. 5/2007.

Si dà atto che le modifiche derivanti dall'accoglimento dell'opposizione non confliggono con gli obiettivi e le strategie della variante n. 21 al PRGC e che, pertanto, non vi sono i presupposti per non confermarne l'esecutività.

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto rilevato ed evidenziato nei precedenti paragrafi "Considerazioni e valutazioni sulla variante approvata" ed "Esame delle osservazioni/opposizioni", la variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Morsano al Tagliamento, approvata con deliberazione consiliare n. 14 del 29/8/2014, sia meritevole di conferma di esecutività con l'introduzione delle seguenti modifiche:

2.

Nell'art. 19 – Viabilità, in C) Disposizioni particolari, nel punto 8, stralciare gli ultimi tre periodi: "La norma ... lettera a)".

F.to dott.ssa Magda Uliana

VISTO: IL PRESIDENTE